

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 973-A}

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE CERRETI ALFONSO)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA PENNA, BORIN, CENGARLE, NATALI, FRACASSI, GASPARI, AZIMONTI,
SORGI, MERENDA, CAIAZZA, MAROTTA MICHELE, BIANCHI GERARDO,
ISGRÒ, SAMMARTINO, GITTI, BARTOLE**

Presentata il 17 marzo 1959

Estensione ai candidati del concorso per titoli ed esami a 400 posti di direttore didattico governativo in prova, bandito con decreto ministeriale 1° ottobre 1955, dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 225

Presentata alla Presidenza il 5 aprile 1960

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge d'iniziativa dei Deputati La Penna, Borin ed altri, n. 973 — avente per oggetto l'estensione ai candidati del concorso per titoli ed esami a 400 posti di direttore didattico governativo in prova, bandito con decreto ministeriale 1° ottobre 1955, dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 225 — è stata esaminata in sede referente dall'VIII Commissione l'11 dicembre dello scorso anno.

Il relatore, dopo avere messo in rilievo l'esito infelice del concorso di cui l'oggetto della proposta di legge, in quanto su 3800

candidati solo 169 hanno conseguito la media di 7 decimi, necessaria per l'ammissione alle prove orali, pur non entrando nel merito dell'operato della Commissione esaminatrice, ha espresso la sua perplessità per una sì rigida selezione, anche se giustificata dal legittimo proposito di assicurare alla scuola elementare dirigenti di adeguata cultura e all'altezza delle loro delicate mansioni.

Pertanto, al relatore è sembrato che si potesse esprimere, in linea di massima, parere favorevole alla riapertura del concorso, richiesta dalla proposta di legge,

per concedere l'ammissione alle prove orali di circa 300 candidati con votazione non inferiore a 6 decimi nelle due prove scritte del concorso, in considerazione che la Commissione, a giudicare dal risultato, non aveva tenuto conto nella selezione neanche dei pochi centesimi di punto mancanti ad alcuni candidati per raggiungere i 7 decimi richiesti.

Apertasi la discussione, a cui hanno partecipato diversi deputati, è prevalso l'avviso che non sia opportuno, anche per non creare pericolosi precedenti, invalidare con un provvedimento legislativo il criterio selettivo adoperato dalla commissione esaminatrice nei limiti dei suoi poteri e delle condizioni prescritte dal bando di concorso.

L'avviso contrario dell'VIII commissione è stato tradotto in un ordine del giorno con cui si propone all'Assemblea il non *passaggio all'esame degli articoli della proposta di legge*.

Il relatore, pur facendo presente che vi è un precedente in materia, in quanto con la legge 13 marzo 1958, n. 225 fu riaperto il concorso denominato *A*, bandito con decreto 21 aprile 1947, per ammettere alle prove orali i candidati che non avevano raggiunto i 7 decimi, ha ritenuto opportuno rimettersi al parere della Commissione, in considerazione che è sempre deprecabile interferire con un provvedimento legislativo nell'esito dei concorsi e alterarne le modalità.

CERRETI ALFONSO, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I candidati al concorso per esami e per titoli a 400 posti di direttore didattico governativo, bandito con decreto ministeriale 1° ottobre 1955, che abbiano riportato nelle prove scritte d'esame una valutazione con non meno di 6 decimi in ciascuna prova, sono ammessi a sostenere gli esami orali, in analogia a quanto disposto con l'articolo 1 della legge 13 marzo 1958 n. 225.

ART. 2.

I candidati che avranno superato le prove d'esame saranno iscritti, entro i limiti dei posti rimasti vacanti, in una graduatoria di merito in aggiunta alla graduatoria generale del concorso stesso.